



INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEL PATRIMONIO PUBBLICO ESISTENTE E DI RECUPERO DI ALLOGGI DI PROPRIETA' PUBBLICA PER INCREMENTARE LA DISPONIBILITA' DI ALLOGGI SOCIALI E SERVIZI ABITATIVI PER CATEGORIE FRAGILI PER RAGIONI ECONOMICHE E SOCIALI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI FINALIZZATI ALLA SPERIMENTAZIONE DI MODELLI INNOVATIVI SOCIALI E ABITATIVI



LINEA 9.4.1.

C.U.P. G67J17000010006 C.I.G. ZDF2852D29

RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICIO SITO IN CATANIA C.SO INDIPENDENZA 146 PER LA REALIZZAZIONE DI N° 21 ALLOGGI SOCIALI E SPAZI SOCIO-EDUCATIVI DI PERTINENZA

PROGETTO ESECUTIVO

(ai sensi dell'art. 23, comma 8 D.Lgs. 50/2016)

SCHEMA DI CONTRATTO GENERALE

DATA PROGETTO

05/08/2019

FASE	OPERA	AMBITO	TIPO	N° / SIGLA	REV	SCALA
PE	G	GEN	SCG	01	B	
A	05/08/2019		EMISSIONE			Vigore
Rev.	DATA		DESCRIZIONE			STATO



PROGETTISTA STRUTTURE C.A.

ING. SANTO TIRENDI

Iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Catania al n. 3802



PROGETTISTA IMPIANTI

ING. PIETRO ANTONIO FURNARI

Iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Catania al n. A4357

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ARCH. IDA MARIA BARATTA

Iscritta all'Ordine degli Architetti di Catania al n. 1149

SUPP. AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ARCH. GIUSEPPE LANZA

Iscritto all'Ordine degli Architetti di Catania al n. 542

PROGETTISTA

ING. VALERIA VADALA

Iscritta all'Ordine degli Ingegneri di Catania al n. 2577

COLLABORATORE ALLA PROGETTAZIONE

GEOM. ROBERTO GRAVINA

VISTI E APPROVAZIONI

ELABORATO VERIFICATO

art. 26 D.Lgs. 50/2016

MCCIARDELLOPROGETTI S.r.l.

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

TRA

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

E



SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICIO SITO IN CATANIA C.SO INDIPENDENZA 146 PER LA REALIZZAZIONE DI N. 21 ALLOGGI SOCIALI E SPAZI SOCIO-EDUCATIVI DI PERTINENZA – INTERVENTO C01 – CODICE CARONTE SI_1_18102

TRA

L'Istituto Autonomo Case Popolari, nella persona del [REDACTED], nato a [REDACTED] in qualità di [REDACTED] e domiciliato agli effetti del presente contratto presso la sede del predetto Ente Appaltante (di seguito P.A)

E

[NOME IMPRESA], con sede legale in [REDACTED] (CF e P.I.) [REDACTED] capitale sociale [REDACTED], iscritta nel Registro delle Imprese di [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], partita IVA [REDACTED], in persona del [REDACTED], nato a [REDACTED], e per la carica domiciliato come sopra, che agisce nella sua qualità di [REDACTED] della predetta società, come risulta dal certificato della C.C.I.A.A. di [REDACTED] del [REDACTED], documento che rimane agli atti della P.A.

LA P.A. e Appaltatore di seguito indicati anche congiuntamente “**Parti**” e disgiuntamente “**Parte**”.

PREMESSO CHE:

con atto n. [REDACTED] del [REDACTED] la P.A. determinava di esperire **procedura aperta** per l'affidamento del contratto d'appalto concernente l'esecuzione dei lavori di *Ristrutturazione di Edificio sito in Catania C.So Indipendenza 146 per la realizzazione di n. 21 Alloggi Sociali e Spazi Socio-Educativi di pertinenza*;

- a) l'importo del progetto esecutivo posto a base di gara ammonta a € 3.881.345,36;
- b) il Codice Unico di Progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico oggetto della procedura di gara, di cui al punto che precede, è il seguente: [REDACTED];
- c) il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo a tale procedura di gara è il seguente: [REDACTED];
- d) a seguito della predetta procedura di gara è stata individuata quale Aggiudicataria Provvisoria [REDACTED];

la stessa, al positivo esito delle verifiche previste dalla *lex specialis* di gara, con atto del [] è stata proclamata aggiudicataria definitiva del contratto d'appalto avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di *Ristrutturazione di Edificio sito in Catania C.So Indipendenza 146 per la realizzazione di n. 21 Alloggi Sociali e Spazi Socio-Educativi di pertinenza*, con un offerta pari ad € [].

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente contratto con valore negoziale, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - (Significato delle abbreviazioni)

1.1. Le abbreviazioni di seguito riportate hanno il significato a fianco descritto:

- Decreto Legislativo 50/2016 s.m.i., - Codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di seguito denominato "*Codice*";
- Decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs n. 163/06, di seguito denominato "*Regolamento*";
- Capitolato Speciale di Appalto – Parte Amministrativa –, di seguito denominato "*Capitolato*";
- Capitolati Speciali di Appalto – Parte tecnica, di seguito denominati, singolarmente o cumulativamente, "*Capitolati tecnici*"

Art. 2 – (Oggetto del Contratto)

2.1 La P.A. affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, per il prezzo convenuto a "*corpo ed a misura*", come indicato all'art. 3 del presente contratto, l'appalto per l'esecuzione dei lavori di *Ristrutturazione di Edificio sito in Catania C.So Indipendenza 146 per la realizzazione di n. 21 Alloggi Sociali e Spazi Socio-Educativi di pertinenza* come descritti nel presente contratto, nel *Capitolato*, nei *Capitolati tecnici*, nel progetto esecutivo posto a base di gara e nei documenti contrattuali tutti.

L'Appalto dovrà essere eseguito dall'Appaltatore in tutte le sue parti e componenti edili, impiantistiche e tecnologiche, nonché in tutti gli interventi richiesti, le somministrazioni, le prestazioni edili e le forniture complementari, anche ove non espressamente indicate, funzionali alla perfetta esecuzione dell'Opera, in accordo e nel pieno rispetto delle previsioni contenute nel presente contratto, nel *Capitolato*, nei *Capitolati tecnici*, nel progetto esecutivo posto a base di gara e nei documenti contrattuali tutti, della normativa applicabile.

Sono, dunque, compresi nell'oggetto dell'Appalto:

- a) l'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal *Capitolato* e dai *Capitolati tecnici* con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo posto a base di gara con i relativi allegati, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza;

2.2. L'approvazione del progetto esecutivo non comporta in nessun caso esonero di responsabilità per l'Appaltatore, che, dunque, per patto espresso, rimarrà il solo ed esclusivo responsabile della eseguibilità dei Lavori sulla base della Progettazione Esecutiva, e, per ciò, l'unico e l'esclusivo responsabile di tutti i danni e maggiori oneri derivanti, correlati e/o collegati a difetti e/o errori nella progettazione nonché l'unico e l'esclusivo responsabile di tutti i danni e maggiori oneri derivanti, correlati e/o collegati alla eseguibilità delle opere.

Art. 3 – (Corrispettivo)

3.1. Il corrispettivo per l'esecuzione dell'appalto è forfettariamente convenuto in € [], esclusa I.V.A., come per legge, e salva la liquidazione finale, di cui:

- a) per l'esecuzione dei Lavori e per gli oneri di sicurezza: €. [] (I.V.A. esclusa);

Il corrispettivo è determinato "*a misura*" e si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell'appalto, a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili ed alle disposizioni del presente contratto, del *Capitolato*, dei *Capitolati tecnici* e di tutti i documenti contrattuali.

3.2. L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare che l'anzidetto corrispettivo comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per realizzare e consegnare completa e funzionante l'Opera affidatagli, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, anche se non esplicitamente richiamati, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni della P.A. e/o di amministrazioni ed enti competenti, l'assistenza al collaudo delle opere, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria per la realizzazione delle opere stesse.

3.3. Le Parti danno atto che il presente contratto di appalto si intende stipulato a corpo ed a misura, ai sensi degli artt. 43, 119 e 184 del Regolamento. Per patto espresso, non trova applicazione l'art. 1664 comma 1 cod. civ..

3.4. In nessun caso, l'Appaltatore potrà richiedere rimborsi, indennizzi, compensi o risarcimenti, a qualsiasi titolo, in relazione all'eventuale frazionamento dei termini di esecuzione dei Lavori e delle prestazioni, e all'eventuale slittamento del termine di inizio Lavori e prestazioni, ancorché tale slittamento determini un ritardo nell'esecuzione delle opere come previste nel cronoprogramma.

Art. 4 - (Regime IVA)

4.1. Il presente contratto, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 è soggetto ad IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 633.

4.2. Ai Lavori sarà applicata l'aliquota IVA nella misura del 10%

Art. 5 – (Condizioni, termini di pagamento e fatturazione)

5.1. I corrispettivi dell'appalto saranno erogati dalla P.A. secondo i criteri e le modalità fissate nel *Capitolato*, dovranno riportare il CIG e il CUP, e, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 3 l. n. 136/2010, saranno accreditati sul conto corrente n. [REDACTED] intrattenuto dall'Appaltatore presso la [REDACTED] – Filiale di [REDACTED] – ABI [REDACTED] – CAB [REDACTED] – IBAN IT [REDACTED].

5.2. La persona delegata ad operare sul predetto conto corrente è:

[REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] CF. [REDACTED].

5.3. L'Appaltatore s'impegna a comunicare tempestivamente per iscritto gli eventuali cambiamenti circa le modalità di riscossione e i relativi estremi, tenendo conto di quanto previsto dalla già richiamata legge n. 136/2010 e s.m.i..

5.4. Resta inteso che la P.A. non assumerà alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti alle persone decadute dall'incarico, anche se ciò avvenga "*ope legis*" o per fatto previsto nell'atto di società e ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, senza che l'Appaltatore ne abbia dato tempestivamente notizia alla P.A., a mezzo raccomandata.

5.5. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

5.6. La contabilizzazione dei lavori è effettuata attraverso la registrazione da parte del personale incaricato, in apposito documento, secondo le modalità previste nel Capitolato Speciale d'Appalto.

5.7. I rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Art. 6 – (Categoria prevalente e lavorazioni subappaltabili o scorporabili)

6.1. La composizione delle categorie di lavoro dell'appalto, ai sensi della normativa vigente, è la seguente:

	Euro
Importo dei lavori, al netto degli oneri di sicurezza	3.838.292,35
Oneri della sicurezza	108.686,05
TOTALE	3.946.978,40

a) CATEGORIA PREVALENTE

Cod.	Descrizione	Importo (Euro)		
		in cifre	in lettere	%
OG1	Lavori Edili	3.314.519,58	Tre milioni trecento quattordici mila cinquecento diciannove virgola cinquantotto	83,98
	<i>di cui:</i>			
	Per Residenze	2.866.491,39		
	Per Spazi Soci-Educativi	448.028,19		

b) CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

Cod.	Descrizione	Importo (Euro)		
		in cifre	in lettere	%
OS30	Impianti Elettrici Interni	632.458,82	Seicento trentadue mila quattro cento cinquantotto virgola ottantadue	16,02
	<i>di cui:</i>			
	Per Residenze	539.379,31		
	Per Spazi Soci-Educativi	93.079,51		

Tutti gli importi sopraindicati sono al netto dell'I.V.A. di legge.

I requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti a termini dell'art. 92 del *Regolamento*.

Art. 7 – (Notifiche all'Appaltatore)

7.1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal RUP ovvero dalla Stazione Appaltante ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, secondo le modalità fissate nel *Capitolato*.

Art. 8 – (Obblighi dell'Appaltatore)

8.1. L'**Appaltatore** assume l'obbligo di provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione dell'**Opera**, nonché tutti gli oneri ed obblighi previsti dal **Capitolato**, dai **Capitolati tecnici** e nei documenti contrattuali e quelli a lui imposti dalla normativa applicabile all'appalto, provvedendo, altresì a proprio rischio e a suo esclusivo carico e spese:

(a) alla realizzazione dell'**Opera**, nonché all'assunzione di ogni altro onere connesso, nei tempi previsti nel cronoprogramma esecutivo dei **Lavori**;

(b) alla realizzazione dell'**Opera** nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, anche se non esplicitamente richiamati nei relativi prezzi, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni della P.A. e/o di amministrazioni ed enti competenti, l'assistenza al collaudo delle opere, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria per la realizzazione delle opere stesse;

(c) a prestare e, se del caso, ad integrare ed adeguare, nel rispetto della normativa vigente, tutte le garanzie e coperture assicurative previste dai documenti contrattuali e, comunque, dagli articoli 93 e 104 del **Codice**, con le modalità previste dal **Regolamento**;

(d) a rispettare, e far rispettare, le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

(e) a rispettare, e far rispettare, le norme in materia di tutela dell'ambiente rilevanti nell'esecuzione dell'**Opera**;

(f) ad applicare, e far applicare, integralmente, tutte le disposizioni normative e regolamentari vigenti dal momento di stipulazione del contratto fino al termine dello stesso, in materia di collocamento, di assunzione obbligatoria, di assicurazioni sociali e previdenziali, nonché le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli impiegati ed operai;

(g) ad utilizzare, e far utilizzare, nell'esecuzione dei **Lavori**, materiali di cui sia certificata la qualità e la provenienza in conformità alla normativa vigente in materia;

(h) a concedere l'accesso gratuito ed incondizionato all'**Opera** all'autorità di pubblica sicurezza nei limiti ed in adempimento delle disposizioni normative e regolamentari in vigore;

(i) ad istruire tutti gli atti rivolti ad ottenere permessi, licenze, autorizzazioni necessari per l'esecuzione dei **Lavori**, pubblici o privati di qualsiasi tipo, compresi quelli per ottenere la deviazione, lo spostamento o la soppressione di canalizzazioni interferenti con l'**Opera**;

(j) a svolgere tutti gli adempimenti necessari per assicurare l'aggiornamento di tutti i dati catastali, ivi compresa ogni attività da compiere presso le competenti amministrazioni, anche ai fini della relativa approvazione.

Sono, inoltre, carico dell'Appaltatore, le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

8.2. L'Appaltatore è responsabile per tutte le attività derivanti e inerenti al presente contratto.

8.3. L'Appaltatore si obbliga al rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, ancorché intervenuti successivamente alla stipula del presente contratto, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura, e si assume ogni responsabilità per danni ed infortuni che possano derivare a dette persone, o essere cagionati da dette persone, nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del contratto, manlevando e garantendo **la P.A.** da ogni onere, responsabilità o danno che quest'ultima dovesse subire.

8.4. L'Appaltatore si obbliga a rispettare le leggi in materia di opere pubbliche, lavoro subordinato, ambiente e sicurezza, nonché i vigenti CCNL e CCPL dell'edilizia. **L'Appaltatore** si obbliga altresì a rispettare gli obblighi retributivi e contributivi nello svolgimento dei rapporti di lavoro derivanti da norme di legge, nonché di tutte le vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione antinfortunistica.

8.5. L'Appaltatore si obbliga a richiedere a tutte le imprese subappaltatrici e affidatarie operanti in cantiere nonché a tutti i fornitori l'impegno al pieno rispetto di quanto contenuto nelle leggi in materia di opere pubbliche, lavoro subordinato, ambiente, salute e sicurezza, nonché dei vigenti CCNL e CCPL dell'edilizia e Contratti Collettivi di Lavoro. L'inosservanza a tale obbligo determinerà le conseguenze di cui al successivo art. 30.

Rimane salva la facoltà della **P.A.** di adottare ogni altra e idonea tutela atta a garantire quanto dovuto ai lavoratori

8.6. L'Appaltatore si obbliga ad osservare rigorosamente le condizioni economiche e normative previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini e dai contratti integrativi territoriali di settore, ivi compresi i versamenti alla Cassa Edile. L'inosservanza a tale obbligo determinerà le conseguenze di cui al successivo art. 30.

8.7. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad osservare rigorosamente gli obblighi retributivi e contributivi nello svolgimento dei rapporti di lavoro derivanti da norme di legge e dei Contratti Collettivi di Lavoro, nonché da tutte le vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione antinfortunistica.

8.8. L'Appaltatore si obbliga a trasmettere alla P.A. l'elenco nominativo del personale, a qualsiasi titolo, operante presso il cantiere. L'inosservanza a tale obbligo determinerà le conseguenze di cui al successivo art. 30.

8.9. L'Appaltatore si obbliga, con la sottoscrizione del presente contratto, a denunciare tempestivamente alle forze di Polizia o all'autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione che venga avanzata all'atto dell'assunzione dell'appalto o nel corso dell'esecuzione dei **Lavori** nei confronti di un suo rappresentante o di un suo dipendente, nonché a segnalare alla Prefettura e alla P.A. la

formalizzazione di tale denuncia. L'**Appaltatore** si impegna, altresì, a far rispettare tale previsione contrattuale anche alle imprese subappaltatrici e ad ogni altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nella realizzazione dell'**Opera**, anche mediante la previsione di apposite clausole da inserirsi nei contratti di subappalto e nei contratti di sub-affidamento. La violazione o l'inosservanza all'obbligo di cui a tale norma determinerà le conseguenze di cui al successivo art. 30.

Art. 9 – (Garanzie)

9.1. Le **Parti** danno atto che l'**Appaltatore** ha consegnato alla **P.A.** la garanzia definitiva di cui all'art. 93 del **Codice** e ai documenti di gara e di contratto, per un importo di € _____ nel rispetto di quanto ivi previsto.

9.2. L'**Appaltatore**, ai sensi dell'art. 123 del **Regolamento**, è obbligato a reintegrare immediatamente l'importo della garanzia di cui la **P.A.** si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di inottemperanza, la reintegrazione verrà effettuata sui ratei di prezzo da corrispondere all'**Appaltatore**. Nel caso di perizia di variante, l'**Appaltatore** è obbligato ad integrare proporzionalmente l'importo della suddetta garanzia definitiva.

9.3. L'**Appaltatore** presterà, altresì, la garanzia fideiussoria di cui all'art. 93 del **Codice**.

Art. 10 – (Polizze Assicurative)

10.1. Le **Parti** danno atto che L'**Appaltatore** ha consegnato alla **P.A.** la polizza assicurativa di cui all'art. 104 del **Codice**, secondo le modalità e con il contenuto fissati nel **Capitolato**, a copertura:

(a) dei danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'**Opera**, con i seguenti massimali:

i) partita 1 – opere in esecuzione: massimale pari ad € _____ [importo contrattuale];

ii) partita 2 – opere preesistenti: massimale pari ad € _____ [importo contrattuale];

(b) della responsabilità civile verso terzi nell'esecuzione dei lavori, il cui massimale sarà pari ad ad € _____ [importo contrattuale] per sinistro.

10.2. La copertura assicurativa di cui al precedente punto 10.1. decorre dalla data di consegna dei **Lavori** e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dell'**Opera** o, comunque, decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dell'**Opera** risultante dal relativo certificato.

10.3. Resta in ogni caso inteso che l'**Appaltatore**, essendo responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere, e di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione **Lavori**, in nessun caso potrà invocare la responsabilità della **P.A.** per i danni o pregiudizi di cui al presente articolo.

Art. 11 – (Termini di esecuzione)

11.1. L'**Appaltatore**, secondo le modalità e la tempistica previste nel presente contratto, e nel **Capitolato** deve ultimare:

la realizzazione dei **Lavori**.

11.2. L'**Appaltatore**, secondo le modalità e la tempistica previste nel **Capitolato** deve ultimare la redazione del cronoprogramma esecutivo dei **Lavori**.

Il mancato rispetto dei termini di cui ai precedenti commi, determinerà l'applicazione delle penali previste nel **Capitolato**.

Art. 12 - (Direzione Lavori e condotta dei lavori da parte dell'Appaltatore)

12.1. I **Lavori** saranno eseguiti sotto la direzione dei lavori individuata dalla **P.A.**

12.2. L'**Appaltatore**, qualora non conduca i lavori personalmente, deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto, soprattutto in relazione agli ambienti in cui si dovrà operare. L'**Appaltatore** rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato, entro 10 giorni dalla consegna dei **Lavori**, presso la **P.A.** che provvede a darne comunicazione all'Ufficio di Direzione dei Lavori.

L'**Appaltatore** o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la propria presenza sul luogo dei **Lavori**.

Qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, **la P.A.**, previa motivata comunicazione all'**Appaltatore**, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'**Appaltatore** o al suo rappresentante.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'**Appaltatore** alla **P.A.**

Art. 13 – (Direttore di cantiere e Direttore tecnico dell'impresa)

13.1. L'**Appaltatore**, qualora non eserciti direttamente, provvederà a nominare il Direttore di cantiere, che potrà coincidere con il Direttore tecnico dell'impresa o con il suo rappresentante delegato, di cui al precedente **art. 12.2.**

Il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione e la gestione tecnica e la conduzione del cantiere; egli è responsabile del rispetto del piano di sicurezza e del relativo coordinamento da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei **Lavori**. La nomina di Direttore di cantiere deve avvenire prima della consegna dei **Lavori**.

Il Direttore tecnico dell'**Appaltatore** è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei **Lavori** e deve avere i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia. La nomina del Direttore tecnico dell'impresa deve essere accompagnata da dichiarazione dell'interessato circa l'unicità dell'incarico.

13.2. Qualora l'**Appaltatore**, per qualsiasi motivazione, dovesse trovarsi priva di Direttore tecnico, dovrà sospendere immediatamente tutte quelle lavorazioni comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al DLgs. 81/2008, provvedere ad allontanare dal cantiere tutte le imprese fuorché una, eseguendo solo lavorazioni che non abbiano necessità di coordinamento, e provvedere a sostituire il Direttore tecnico entro e non oltre 5 giorni (cinque giorni) dalla data della mancanza.

Decorso tale termine infruttuosamente, l'**Appaltatore** non potrà più proseguire i lavori per mancanza dell'idoneità tecnica e organizzativa previste dalla normativa vigente in materia. Tale circostanza comporta la risoluzione ex art. 1456 cod. civ. del contratto e la prosecuzione in danno.

Art. 14 – (Adempimenti antimafia)

14.1. E' stata acquisita la comunicazione antimafia di cui all'art. 87 del D.Lgs. 06/09/2011 n.159 rilasciata dall'UTG – Prefettura di in data acquisita al prot. generale in data al n

Art. 15 – (Subappalto – Sub-Contratti – Distacco Manodopera)

15.1. Per quanto riguarda il subappalto, si dà atto all'**Appaltatore** di aver indicato in sede di offerta i lavori che intende subappaltare.

Rimane, tuttavia, salva la facoltà della **P.A.** – a proprio insindacabile giudizio – di vietare l'accesso al cantiere al subappaltatore che, per la sua condotta o per altro qualsiasi motivo, possa essere causa di pregiudizio alla buona e/o tempestiva esecuzione dei lavori e, soprattutto, alla sicurezza degli ambienti in cui si opera. Ciò non potrà costituire motivo per avanzare richieste di proroghe sul tempo di ultimazione. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori ad egli affidati.

15.2. L'autorizzazione al subappalto o cottimo sarà rilasciata dalla **P.A.** a norma delle disposizioni applicabili al rapporto, e, in particolare, a condizione:

- che l'**Appaltatore** abbia indicato, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
- che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché dell'Abilitazione preventiva alla Sicurezza (NOS);
- che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, nonché quelli previsti dall'art. 80 e 83 del **Codice**;

- che il subappaltatore/cottimista sia in regola con i versamenti contributivi nei confronti degli enti previdenziali INPS, INAIL ed, eventualmente della Cassa edile (DURC).

Il termine per il rilascio dell'autorizzazione previsto dall'art. 105 del **Codice** decorrerà solo ed esclusivamente nel momento in cui l'**Appaltatore** avrà depositato presso la **P.A.** tutta la documentazione di cui sopra.

15.3 La P.A. potrà, dandone semplice avviso all'**Appaltatore**, prorogare il termine di cui sopra, qualora, a proprio insindacabile giudizio, ritenga necessario effettuare verifiche od accertamenti in ordine all'effettivo possesso dei requisiti dichiarati dal subappaltatore.

L'**Appaltatore** terrà, quindi, conto di tale possibile estensione del termine per il rilascio dell'autorizzazione, nel presentare l'istanza di cui all'art. 170 del **Regolamento** e all'art. 105 del **Codice**.

La percentuale di lavori da affidare in subappalto è stabilita nella misura del 30% dell'importo della categoria prevalente, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste nel **Capitolato**. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dal **Codice**, nonché dal **Capitolato**.

15.4. La P.A. provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Sarà quindi fatto obbligo all'**Appaltatore** di comunicare alla **P.A.** la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, attraverso idoneo documento redatto sulla falsariga dello Stato di Avanzamento Lavori previsto dalle disposizioni applicabili al rapporto. La mancata comunicazione dell'importo delle opere eseguite dal subappaltatore o cottimista comporterà l'accertamento delle stesse attraverso la Direzione dei Lavori; e il relativo esito costituirà la base per effettuare il pagamento al subappaltatore.

15.5. L'Appaltatore si impegna a praticare, per i lavori e/o le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. Per le attività non ricadenti nel subappalto, è fatto obbligo all'**Appaltatore** di comunicare, per iscritto con ogni mezzo, alla Direzione dei Lavori e alla **P.A.**, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, trasmettendo, qualora richiesto, anche la copia del sub-contratto. Gli eventuali lavori inseriti nei sub-contratti relativi ad affidamenti di servizi o forniture, ancorché accessori e di rilievo economico inferiore al 50% dell'importo del contratto da affidare, devono essere eseguiti da soggetti qualificati ai sensi del **Regolamento**. Pertanto, la predetta comunicazione alla Direzione dei Lavori e alla **P.A.** dovrà essere estesa anche a tale aspetto.

Art. 16 – (Lavoratori dipendenti e loro tutela)

16.1. L'Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. A tal proposito dichiara che le posizioni assicurative dell'impresa sono le seguenti:

INPS - Sede di [] - matricola n. [];

INAIL - Sede di [] - codice ditta n. [];

CASSA EDILE – Sede di [] - codice n. [].

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta secondo quanto disposto nel **Capitolato** nonché agli articoli 4 e 5 del **Regolamento**. All'emissione di ogni certificato di pagamento il RUP provvede a richiedere il Documento Unico di Regolarità Contributiva presso lo Sportello Unico Previdenziale.

Qualora tale documento riporti inadempienze contributive – con riferimento sia all'**Appaltatore** che al subappaltatore – il RUP trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza dalla rata in pagamento e dispone il pagamento a favore degli enti competenti che abbiano fatto richiesta nelle forme di legge.

16.2. La ritenuta è svincolata soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo ove gli enti suddetti non abbiano comunicato alla **P.A.** eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del RUP.

16.3. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, sanitaria e di solidarietà paritetica previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 105 del **Codice**. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'**Appaltatore** è invitato per iscritto dal RUP a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il

termine sopra assegnato, la **P.A.** può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'**Appaltatore** in esecuzione del contratto.

16.4. I pagamenti di cui sopra, fatti dalla **P.A.** sono provati dalle quietanze predisposte a cura del RUP e sottoscritte dagli interessati.

16.5. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'**Appaltatore**, il RUP provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'Ufficio Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

16.6. L'**Appaltatore** è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i **Lavori**; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'**Appaltatore** e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono alla **P.A.**, prima dell'inizio dei lavori, copia del piano operativo di sicurezza di loro spettanza.

16.7. L'**Appaltatore** e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono alla **P.A.** per ogni stato d'avanzamento:

- copia della denuncia di nuovo lavoro agli enti previdenziali e assicurativi e dichiarazione relativa al contratto collettivo nazionale e territoriale applicato ai lavoratori dipendenti (solo per il primo SAL ovvero al primo SAL successivo all'affidamento nel caso di subappalto);
- copia dei versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
- copia del libro unico (o libro paga) relativo alle maestranze impiegate nei **Lavori**.

16.8. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la **P.A.** procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Art. 17 – (Sicurezza e salute nel cantiere)

17.1. L'**Appaltatore** depositerà presso l'Ufficio di Direzione dei Lavori prima della consegna dei **Lavori**:

- il documento recante la valutazione dei rischi di cui agli artt. 17 comma 1 lett. a) e 28 D.Lgs. 81/2008 ed il documento recante le misure generali di tutela;
- la documentazione di cui all'allegato XVII D.Lgs 81/2008; eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 100 D. Lgs. n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo ;
- un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei **Lavori**, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC.

17.2. L'**Appaltatore** s'impegna:

- ad applicare e rispettare tutte le norme in vigore in materia di igiene e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- ad applicare e rispettare tutte le misure di sicurezza dettate a tutela dell'integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori;
- ad attuare, in particolare, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento redatto dalla **P.A.**, allegato al presente contratto per farne parte integrante, è firmato dalle parti.

17.3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'**Appaltatore**, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto a suo danno. Il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza e il rispetto delle disposizioni a contrasto del lavoro sommerso e irregolare, adottando, se ritenuto necessario, ogni utile azione di verifica.

17.4. Prima dell'inizio dei **Lavori** ovvero in corso d'opera, possono essere presentate al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 81/2008, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento. L'**Appaltatore** esonera la **P.A.** da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei **Lavori** relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

17.5. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'**Appaltatore**. Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzio, detto obbligo incombe sull'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il Direttore di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei **Lavori**.

17.6. Qualora l'**Appaltatore** impieghi lavoratori con contratto di lavoro temporaneo dovrà dimostrare che detti lavoratori siano stati sottoposti ad attività di formazione e addestramento in materia di sicurezza, come previsto dalla normativa in vigore.

Art. 18 – (Consegna parziale e Consegna frazionata)

18.1. La P.A. , a proprio insindacabile giudizio, potrà procedere alla consegna parziale dei **Lavori**. L'**Appaltatore**, dopo aver ottenuto l'approvazione da parte dell'Ufficio di Direzione dei Lavori del programma di esecuzione lavori redatto sulla base delle priorità delle lavorazioni da eseguirsi, è tenuto ad iniziare i lavori per le sole parti consegnate.

18.2. La P.A. potrà, altresì, procedere alla consegna frazionata dei lavori (consegna articolata in più parti). In tale ipotesi l'Ufficio della Direzione dei Lavori provvede a stabilire, in modo proporzionale rispetto all'importo dei lavori da eseguire, il tempo di ultimazione e l'entità della penale, tenendo presente quanto già fissato per questi ultimi nel presente atto. Il tempo di ultimazione e l'entità della penale, così come sopra determinati, dovranno risultare sul verbale di consegna frazionata.

18.3. L'Appaltatore è tenuto ad iniziare i **Lavori** non prima aver ottenuto l'approvazione da parte dell'Ufficio della Direzione dei Lavori del programma di esecuzione lavori oggetto della consegna frazionata.

Art. 19 – (Sospensioni o riprese dei lavori)

19.1. È ammessa la sospensione dei **Lavori**, ordinata dal Direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 158 del **Regolamento** nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei **Lavori**; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del **Codice**, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.

La sospensione di cui sopra permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.

19.2. L'Appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, senza che la P.A. abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il RUP a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'**Appaltatore** intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

19.3. Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo quanto stabilito dall'art. 160 del **Regolamento**:

- detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera b) del **Regolamento**, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall'articolo 144, comma 4 del **Regolamento**, computati sulla percentuale prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera c) del **Regolamento**, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'articolo 158, comma 5, del **Regolamento**;

- la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali. Al di fuori delle voci suddette sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

Art. 20 – (Proroghe)

20.1. Per il complessivo rallentamento dei **Lavori** rispetto al programma, determinato dalla sopravvenuta mancanza del Direttore tecnico, l'**Appaltatore** può chiedere la concessione di una proroga del termine di ultimazione dei lavori della durata massima di 7 (sette) giorni.

Art. 21 – (Durata giornaliera dei lavori)

21.1. L'**Appaltatore** può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al Direttore dei Lavori e [REDACTED]. Il Direttore dei Lavori o [REDACTED] possono vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo, ovvero di sicurezza. In ogni caso l'**Appaltatore** non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

21.2. Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il Direttore dei Lavori ravvisa la necessità che i **Lavori** siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del RUP ne dà ordine scritto all'**Appaltatore**, il quale è obbligato ad uniformarsi, senza alcun compenso oltre a quanto già stabilito con i prezzi contrattuali.

Art. 22 – (Variazioni al contratto e al progetto)

22.1. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può provarsi che mediante atto pubblico amministrativo ovvero mediante scrittura privata autenticata, tranne per ciò che concerne gli aspetti di dettaglio di cui si dirà appresso.

22.2. Ai sensi dell'art. 161 del **Regolamento**, nessuna modificazione ai **Lavori** può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'**Appaltatore** ovvero della Direzione dei Lavori, salvo quanto precisato successivamente, senza la preventiva autorizzazione della P.A. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione della **P.A.**, comporta l'obbligo dell'**Appaltatore** di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

22.3. La precisazione esecutiva di particolari costruttivi e decorativi in corso d'opera, a completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, sia che venga richiesta dall'**Appaltatore** per conseguire l'esecuzione a regola d'arte cui è obbligato con il consenso scritto del Direttore dei Lavori, sia che venga disposta dal Direttore dei Lavori stesso per risolvere aspetti di dettaglio, e purché sia contenuta nei limiti di importo di cui all'art. 106 del **Codice**, non potrà in alcun modo essere addotta a giustificazione di ritardi o a sostegno di richiesta di indennizzi da parte dell'**Appaltatore**.

22.4. Per le varie ipotesi e fattispecie di varianti, aggiuntive e diminuzioni di lavori previsti in progetto, si seguiranno le disposizioni di cui all'art. 106 del **Codice** e agli artt. 161, 162 e 163 del **Regolamento**.

Art. 23 – (Penali e premi di accelerazione)

23.1. La penale relativa all'esecuzione dei **Lavori**, nel rispetto dell'art. 145 del **Regolamento**, è stabilita in una somma pari all'1 per mille (euro uno per mille) dell'importo contrattuale secondo le disposizioni contenute nel **Capitolato**.

23.2. Il Direttore dei Lavori riferisce tempestivamente al RUP in merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al cronoprogramma. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale, il RUP promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 108 del **Codice**.

23.3. Nel caso di consegna frazionata prevista dall'art. 18 del presente contratto, l'importo della penale è stabilita nel verbale di consegna a tal uopo redatto.

23.4. La penale è comminata dal RUP sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori.

23.5. È ammessa, su motivata richiesta dell'**Appaltatore**, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa. La disapplicazione non comporta il

riconoscimento di compensi o indennizzi all'**Appaltatore**. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la **P.A.** su proposta del RUP, sentito il Direttore dei Lavori e l'organo di collaudo se costituito.

Art. 24 – (Presenza in consegna anticipata dei lavori o delle opere)

24.1. La P.A. potrà, a proprio insindacabile giudizio, procedere con la presa in consegna dell'**Opera**, ovvero parte di essa, ancor prima che sia intervenuto il collaudo, secondo le disposizioni del **Capitolato**.

Art. 25 – (Certificato di collaudo)

25.1. Il collaudo deve essere effettuato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori la P.A. provvederà a nominare l'organo di collaudo secondo le caratteristiche dei **Lavori**, riservandosi la nomina anche durante il corso d'opera. Il certificato di collaudo dovrà essere redatto secondo le modalità previste dagli articoli da 215 al 238 del **Regolamento**. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo provvisorio si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

25.2. Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo provvisorio, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'**Appaltatore** dal collaudo provvisorio stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie fideiussorie prestate. Oltre a quanto disposto dall'art. 224 del **Regolamento** sono ad esclusivo carico dell'**Appaltatore** le spese di visita del personale della P.A. per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo provvisorio rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'impresa.

25.3. L'Appaltatore è obbligato a provvedere alla custodia ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto, fino all'approvazione definitiva del certificato di collaudo provvisorio.

Art. 26 – (Cessione del contratto e cessione dei crediti)

26.1. È vietata la cessione del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del **Codice**.

26.2. È ammessa la cessione dei crediti secondo le disposizioni di cui al **Capitolato**.

26.3. L'Appaltatore cedente ha l'obbligo di comunicare al cessionario il Codice Unico di Progetto (CUP), il Codice Identificativo di Gara (CIG) e gli estremi del conto corrente dedicato.

26.4. Anche il cessionario, per i pagamenti afferenti al presente contratto, dovrà utilizzare un conto corrente dedicato e dovrà comunicare gli estremi identificativi alla P.A.

26.5. L'atto di cessione dovrà disciplinare l'obbligo del cessionario di effettuare i pagamenti a favore del cedente a mezzo di bonifico, e comunque mediante strumenti che consentano la piena tracciabilità, utilizzando i conti correnti dedicati, rispettivamente, del cedente e del cessionario ed indicando il CUP ed il CIG.

Art. 27 – (Recesso dal Contratto)

27.1. La P.A., ai sensi dell'art. 109 del **D.Lgs. 50/2016**, ha diritto di recedere in qualunque momento dal presente contratto, previo il pagamento dei servizi e lavori eseguiti e del valore dei materiali esistenti in cantiere, oltre al decimo delle opere non eseguite. Il decimo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo offerto e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

27.2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'**Appaltatore** da darsi con preavviso non inferiore a 20 giorni. Decorso il periodo di preavviso, l'**Appaltatore** è tenuto a consegnare alla **P.A.**, entro i successivi 20 giorni, il cantiere, i materiali accettati dalla Direzione dei Lavori e le opere sino a tale data realizzate. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla P.A., sono soltanto quelli già accettati dalla Direzione dei Lavori prima della comunicazione del preavviso.

27.3. La P.A. può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'**Appaltatore**, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

27.4. L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dalla DL e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della **P.A.** nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a sue spese.

Art. 28 – (Pagamenti)

28.1. La stazione appaltante erogherà all'appaltatore l'anticipazione nei casi consentiti dalla legge.

28.2. All'appaltatore verranno corrisposti pagamenti in acconto al maturare di stati di avanzamento lavori di importo netto non inferiore ad €00 euro (...../00)

28.3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, ai sensi dell'art. 141, comma 3 del Nuovo Regolamento, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

28.4. Qualora sia stata erogata l'anticipazione, sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

28.5. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.

28.6. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

Art. 29 – (Ritardo nei pagamenti)

29.1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o della rata di saldo, rispetto ai termini previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui agli articoli 143 e 144 del Nuovo Regolamento.

29.2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire secondo quanto previsto al Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 30 – (Risoluzione del Contratto)

30.1. Senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di legge, e salva l'applicazione delle disposizioni del **Capitolato**, la **P.A.** avrà diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

(a) mancata consegna dei **Lavori** per causa dell'**Appaltatore** ai sensi dell'articolo 153, comma 7 del **Regolamento**

(b) mancato inizio dei **Lavori** entro **15 (quindici)** giorni naturali e consecutivi dalla consegna degli stessi;

(c) conseguimento di un ritardo nell'esecuzione dei **Lavori** per oltre **30 (trenta)** giorni naturali e consecutivi;

(d) conseguimento di un ritardo nell'esecuzione dell'**Opera** comportante l'applicazione di penali di un ammontare superiore al 10% (dieci per cento) dell'intero ammontare contrattuale dell'esecuzione dei Lavori e degli oneri della sicurezza;

(e) esito negativo del collaudo;

(f) abbandono del cantiere per oltre 10 (dieci) giorni naturali consecutivi;

(g) mancata concessione, revoca, annullamento o sospensione dei permessi, autorizzazioni, pareri, licenze, concessioni, nulla osta, assensi, comunque denominati, occorrenti per l'avvio e l'esecuzione dei **Lavori**, per fatto imputabile all'**Appaltatore**;

(h) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 o dei piani di sicurezza e degli ordini impartiti al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal RUP o dal Coordinatore per la sicurezza;

(i) non conformità dei beni/impianti forniti ai documenti di contratto ed alla finalità dell'**Opera**;

(j) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei **Lavori**;

(k) mancata presentazione o rinnovo o rientro o integrazione delle cauzioni e delle polizze assicurative;

(l) reati accertati e sospensione e decadenza dell'attestazione di qualificazione ai sensi degli articoli 80 e 83 del **Codice** e 91 del **Regolamento**;

- (m) non rispondenza dei beni forniti ai documenti contrattuali e allo scopo dell'**Opera**;
- (n) sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate a qualsiasi titolo nell'esecuzione dei **Lavori**, a seguito di verifiche effettuate ai sensi dell'art. 10, comma 1, d.P.R. 252/1998;
- (o) violazione e inosservanza agli obblighi di cui al precedente art. 8;
- (p) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della Direzione dei Lavori circa i tempi di esecuzione;
- (q) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- (r) proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), D.Lgs. n. 81/2008

30.2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente comma, il contratto s'intenderà risolto di diritto non appena **la P.A.** avrà dichiarato all'**Appaltatore**, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi con raccomandata a.r. entro 10 giorni dall'evento, l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa che è stabilita ad esclusivo beneficio della **P.A.**

30.3. Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'**Appaltatore**, gli verrà riconosciuto il diritto al solo pagamento dei lavori regolarmente eseguiti ed accettati dalla **P.A.**, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti in capo alla **P.A.** dallo scioglimento del contratto (ivi comprese le maggiori spese per affidare ad altro soggetto le rimanenti prestazioni contrattuali) e dell'ammontare dei danni subiti dalla **stessa**. La **P.A.**, nel comunicare all'**Appaltatore** la risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di 20 giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal Direttore dei Lavori.

30.4. In ipotesi di grave inadempimento dell'**Appaltatore** alle obbligazioni oggetto del contratto, tale da compromettere la buona riuscita dei **Lavori**, si applicano gli articoli 108 del **Codice** e 146 del **Regolamento**.

Art. 31 – (Spese di contratto, di bolli per la gestione dei lavori)

31.1. Sono a carico dell'**Appaltatore** tutte le spese inerenti alla stipulazione ed esecuzione del presente atto, registrazione fiscale, bolli, diritti di segreteria, copie di atti, spese postali e di cancelleria ed ogni altra spesa, comprese quelle eventualmente richieste dall'Impresa per sopralluoghi, liquidazioni di conti, verbali, certificati, disegni, ecc. Sono altresì a carico dell'**Appaltatore** le spese per perizie tecniche in caso di contestazione sulla qualità dei materiali forniti.

Art. 32 – (Accesso agli atti)

32.1. Ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i sono sottratte all'accesso le relazioni riservate del Direttore dei Lavori e dell'organo di collaudo, se costituito, sulle domande e sulle riserve dell'**Appaltatore**.

Art. 33 – (Trattamento dei dati personali)

33.1. Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, le parti acconsentono al trattamento dei dati personali contenuti nel presente contratto, per le finalità connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali e di legge.

Art. 34 – (Documenti facenti parte del contratto e disciplina dell'appalto)

34.1. Fanno parte integrante del presente contratto e, dunque, concorrono a disciplinare il rapporto di appalto secondo il seguente ordine gerarchico:

- 1) Il Progetto Esecutivo;
- 2) la Relazione Illustrativa del progetto;
- 3) il Capitolato Speciale d'Appalto – Parte amministrativa, e gli atti e documenti ivi richiamati;
- 4) Gli elaborati grafici di cui consta il progetto e, dunque, gli elaborati grafici di progetto architettonici, strutturali, meccanici ed elettrici, con i relativi Capitolati Speciali d'Appalto;
- 5) il Cronoprogramma dei Lavori;

- 6) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza con i relativi elaborati grafici;
- 7) il Capitolato Generale d'Appalto dei LL.PP (D.M. 19 aprile 2000 n. 145), nella parte ancora in vigore;
- 8) il Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.;
- 9) il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (nella parte ancora in vigore);
- 10) il Codice Civile Italiano;
- 11) il Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- 12) le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti, alla data d'esecuzione dell'Appalto;
- 13) le norme tecniche e i relativi decreti di applicazione;
- 14) le leggi e la normativa vigenti sul territorio italiano ed in ambito comunitario sulla sicurezza, sulla tutela dei lavoratori e sulla prevenzione infortuni ed incendi;
- 15) le norme emanate dal CNR, le norme UNI, le norme CEI, le tabelle CEI-UNEL, ANCC, anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive che fossero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dell'Appalto.

Letto, confermato e sottoscritto dalle Parti.

Catania (CT) _____

Per L'Amministrazione

L'APPALTATORE
